

Regolamento per il funzionamento della
Commissione Provinciale di
Valutazione Impatto Ambientale
(V.I.A.)

SOMMARIO

Relazione illustrativa del regolamento	1
1. Premessa	1
2. Il Regolamento	2
Art. 1 (Oggetto e definizioni)	3
Art. 2 (Funzionamento della Commissione)	3
Art. 3 (Organizzazione della Commissione)	4
Art. 4 (termini per l'istruttoria e per il provvedimento)	4
Art. 5 (Partecipazione alle sedute della commissione e della sottocommissione)	5
Art. 7 (Commissione integrata)	5
Art. 8 (Dimissioni, decadenza e revoca dei componenti)	5
Art. 9 (Disciplina degli incarichi ad esperti esterni aggiunti)	6
Art. 10 (Compensi)	6
Art. 11 (Costi relativi all'esame dei progetti)	6
Art. 12 (Norme deontologiche)	7
Art. 13 (Rapporti con lo "Sportello Unico" dei Comuni)	7

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL REGOLAMENTO

1. Premessa

La Legge Regionale 26 marzo 1999, n° 10 affida alle Province la competenza in merito alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3, A1-bis e C4 della stessa, la cui localizzazione interessi il territorio di una sola Provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri. Ai sensi dell'art. 4 della stessa norma le province espletano le procedure sopra citate tramite l'ufficio competente, appositamente designato o istituito. Inoltre, in ogni Provincia è istituito un organo tecnico-istruttorio definito Commissione Provinciale VIA. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, quindi, comprende attività di tipo amministrativo-istituzionale, e solo in parte tecniche, che competono all'Ufficio provinciale VIA ed altre prettamente tecniche che competono esclusivamente alla Commissione provinciale VIA.

Nel 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la cui parte II, recante disciplina delle procedure di Valutazione dell'Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica, è stata successivamente profondamente modificata ed integrata con il D.Lgs. 4/2008.

Detto decreto, con l'art. 35 rubricato "Disposizioni transitorie e finali" prevede che le Regioni adeguino il loro ordinamento alle disposizioni in esso contenute entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e che trascorso il suddetto termine trovino applicazione diretta le norme in esso contenute, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Non avendo a tutt'oggi la Regione del Veneto provveduto al sopra richiamato adeguamento, dalla data del 13/02/2009 il D.Lgs. 152/2006, parte II, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, è direttamente applicabile insieme alle norme di cui alla L.R. 10/1999 in quanto compatibili.

Ciò posto, la Regione del Veneto ha emanato, con D.G.R.V. 308 del 12/02/2009, primi indirizzi applicativi in materia di Valutazione dell'Impatto Ambientale di coordinamento del D.Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 con la L.R. 10/1999.

Ai sensi di tale deliberazione si sono ritenuti non più applicabili i seguenti articoli della L.R. 10/1999: 1; 2; lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 3; comma 2 dell'art. 3; commi 3,5,6 e 7 dell'articolo 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; commi 3 e 5 dell'art. 14; 16; 17; 18; 25; 26; commi 1, 2, 3 dell'art. 27; dal 28 al 32.

Di conseguenza sono state confermate le distribuzioni di competenze tra Regione del Veneto e Province secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. 10/1999, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del D.Lgs. 4/2008.

Sono infine confermate le Commissioni VIA regionale e provinciali quali organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria. Gli artt. 5 e 6 della L.R. 10/1999 sono infatti ritenuti compatibili con le nuove disposizioni statali.

Le attività della Commissione provinciale VIA consistono sostanzialmente in:

- a) definizione dei contenuti degli studi d'impatto ambientale, su richiesta del proponente;
- b) esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (Studio d'Impatto Ambientale, Studio preliminare Ambientale, Relazione dell'incidenza ambientale, Relazione di screening d'incidenza ambientale);
- c) individuazione e quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi;
- d) valutazione tecnica delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;

- e) valutazione tecnica delle misure proposte per compensare gli impatti negativi residui previsti;
- f) la valutazione tecnica degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti, proposti dal proponente;
- g) l'analisi tecnica dei contenuti delle osservazioni di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/06 modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/08 delle controdeduzioni, dei pareri forniti da soggetti istituzionali e di tutta la documentazione agli atti, nonché delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 24 del medesimo decreto.

L'istruttoria tecnica si conclude con la formulazione del parere di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o con la formulazione del parere di compatibilità ambientale del progetto di impianto, opera o intervento proposto, mentre l'istruttoria amministrativo-istituzionale si conclude con l'adozione del provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale da parte del dirigente del Settore Politiche Ambientali.

Ai sensi degli artt. 25 e 26 del nuovo D.Lgs. 152/06 il *giudizio di compatibilità ambientale* sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, inclusa l'Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i..

A tal fine gli Uffici adottano le procedure appositamente istituite ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

2. Il Regolamento

Il regolamento proposto si compone di n. 13 articoli e disciplina il funzionamento (art. 2) e l'organizzazione (art. 3) della Commissione provinciale V.I.A., come previsto dall'art. 6, comma 5, della L. R. 26 marzo 1999, n° 10.

Individua inoltre, i termini del procedimento (art. 4) e stabilisce le modalità per la presentazione delle dimissioni da parte dei componenti esperti della Commissione e i casi di loro decadenza e di revoca (art. 8), nonché la misura e le modalità per la liquidazione delle competenze ai componenti esperti della commissione (art. 10).

Inoltre, regola le inchieste pubbliche (art. 6) e le modalità di nomina di eventuali esperti aggiunti per specifiche finalità istruttorie (art 9).

Art 1 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione provinciale VIA, come previsto dall'art. 6, comma 5, della L. R. 26 marzo 1999, n° 10.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende:
 - a) per "Commissione", la Commissione provinciale V.I.A.;
 - b) per L.R. 10/1999, la legge regionale del Veneto 26 marzo 1999, n. 10 ad oggetto "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
 - c) per D.Lgs 152/2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni.
 - d) per Presidente, il Presidente della Commissione provinciale V.I.A..

Art. 2 (Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione tutte le volte che si renda necessario in relazione alle domande presentate.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un funzionario del Servizio politiche ambientali appositamente delegato.
3. La convocazione è effettuata con avviso scritto, contenente la data, l'ora e la sede della seduta, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione, con il sistema della posta elettronica certificata (PEC), a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata fornito, con un preavviso di almeno cinque giorni. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto fino a non meno di ventiquattro ore.
5. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni della Commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancanza del numero legale, è redatto il verbale di "seduta deserta" con l'indicazione dei componenti presenti e di quelli assenti.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura provinciale competente per la VIA. Un dipendente di tale struttura cura la verbalizzazione delle deliberazioni della Commissione e delle sottocommissioni di cui all'articolo 3.
7. Delle riunioni è redatto un verbale, firmato dal segretario e dal Presidente della Commissione. Il verbale deve riportare almeno i seguenti elementi: a) luogo, data e ora della seduta; b) i nominativi dei componenti presenti; 3) gli argomenti trattati; 4) i punti principali della discussione; 5) gli interventi di soggetti estranei ai lavori; 6) le conclusioni a cui la Commissione è pervenuta con l'esito delle votazioni, indicando i componenti che hanno espresso un voto contrario.
8. La redazione del verbale è curata dal segretario e deve essere completata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della seduta. Il verbale è letto ed approvato dalla Commissione nella prima seduta utile successiva. In sede di approvazione del verbale, la Commissione può deliberare eventuali rettifiche o integrazioni.
9. E' consentita la partecipazione ai lavori istruttori della Commissione anche del soggetto proponente o di un suo delegato, su richiesta dell'interessato o nei casi in cui la Commissione stessa ravvisi l'esigenza dell'audizione per approfondire alcuni aspetti del progetto. In entrambi i casi, l'intervenuto deve abbandonare la seduta prima del pronunciamento finale della Commissione.

Art. 3 (Organizzazione della Commissione)

1. La Commissione può essere articolata in sottocommissioni per lo svolgimento dell'attività istruttoria, fermo restando in capo alla Commissione stessa la formulazione del parere.
2. L'assegnazione dei componenti esperti alle varie sottocommissioni è disposta, sentiti gli interessati, sulla base delle competenze professionali e delle esigenze istruttorie.
3. La Commissione delibera in ordine all'individuazione dei componenti della sottocommissione e all'assegnazione dell'istruttoria delle singole domande ad un suo componente (Referente), con funzioni di relatore e coordinatore della sottocommissione competente.
4. La sottocommissione può essere integrata da esperti aggiunti nelle materie di specifico interesse. L'onere per gli esperti aggiunti è ricompreso nella quota di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
5. All'attività istruttoria delle singole sottocommissioni possono partecipare, su richiesta, anche altri componenti della Commissione.
6. Ciascuna sottocommissione svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni, ed effettua i sopralluoghi, le verifiche, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

Art. 4 (Termini per l'istruttoria e per il provvedimento)

- 1 L'istruttoria di verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte della sottocommissione si conclude, entro 60 giorni dalla data di avviso nel BUR, con una relazione scritta contenente, almeno, una sintetica descrizione dell'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei componenti e con una proposta di parere motivato da sottoporre alla discussione della Commissione.
- 2 L'istruttoria di V.I.A. da parte della sottocommissione si conclude, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. presso la Provincia e i comuni ove è localizzato l'impianto, opera o intervento, con una relazione scritta contenente, almeno, una sintetica descrizione dell'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei componenti, considerazioni in ordine alle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e con una proposta di parere motivato alla Commissione
- 3 Il ritardo, imputabile alla sottocommissione, nella consegna dell'istruttoria superiore a 30 giorni rispetto ai termini temporali definiti ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, per ogni giorno di ritardo, del 2,00 % della somma di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 10.
- 4 La Commissione è convocata in seduta plenaria entro i successivi 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, e formula parere motivato entro il termine di cinque giorni dalla data di apertura della seduta plenaria.
- 5 Il ritardo imputabile alla Commissione nel formulare il parere superiore a 30 giorni rispetto ai termini temporali definiti al comma 5 comporta la riduzione, per ogni giorno di ritardo, del 2,00 % della somma di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 10.
- 6 Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia ambientale emette il provvedimento finale entro venti giorni dal ricevimento del parere della Commissione.

Art 5.

(Partecipazione alle sedute della commissione e della sottocommissione).

10. I componenti esperti nominati dalla Giunta devono assicurare per ciascun anno, un numero di presenze alle sedute di Commissione e delle sottocommissioni di cui all'articolo 3 non inferiore al 70% di quelle complessivamente convocate nell'anno di riferimento.

Art. 6

(Inchieste pubbliche)

1. Le inchieste pubbliche disposte ai sensi dell'art. 24, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 152/2006 sono presiedute dal Presidente della Commissione, che può delegare altro funzionario dell'Ufficio provinciale V.I.A., il referente del progetto o altro componente della sottocommissione a cui il progetto è stato assegnato.
2. Alle inchieste pubbliche partecipano i componenti della sottocommissione cui è assegnata l'istruttoria della domanda di pronuncia; possono altresì partecipare anche gli altri componenti della Commissione. Sono invitati, inoltre, coloro i quali hanno presentato osservazioni o pareri; a ciascuno viene data l'opportunità di esprimere considerazioni e al proponente il progetto la possibilità di replica.
1. Della pubblica inchiesta è redatto un verbale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 7 e 8.
2. Ai fini della misura del compenso spettante agli esperti l'inchiesta pubblica equivale a una seduta della Commissione.

Art. 7

(Commissione integrata)

1. Le sedute della Commissione integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99 sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Sono componenti della Commissione i membri di cui all'art. 2 e quelli individuati dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali, nonché il Presidente della Commissione V.I.A. provinciale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 23 della L. R. 10/99, in funzione della tipologia di opere in esame.

Art. 8

(Dimissioni, decadenza e revoca dei componenti)

1. Le dimissioni di un componente esperto sono presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata, al Presidente della Provincia.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto dal trentesimo giorno successivo.
3. Entro cinque giorni dal ricevimento delle dimissioni, è avviato il procedimento di surroga, che deve concludersi entro 30 giorni dalle dimissioni dalla presentazione al protocollo della Provincia.
4. La Giunta procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione della Commissione.
5. In caso di assenze superiori al 30% delle sedute regolarmente convocate, non preventivamente giustificate, il Presidente della Provincia, previa diffida ed esame delle controdeduzioni dell'interessato da trasmettere entro cinque giorni dalla diffida stessa, dichiara la decadenza del componente esperto e propone alla Giunta la sua sostituzione.

6. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Presidente può disporre la revoca del componente esperto della Commissione in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 12.
7. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento da comunicare all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o all'indirizzo di posta elettronica certificata.
8. La Commissione continua a svolgere la propria attività, se in numero sufficiente ad assicurare il quorum strutturale di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 9

(Disciplina degli incarichi ad esperti esterni aggiunti)

1. Su proposta motivata della Commissione, il Presidente può disporre l'affidamento di specifiche analisi o studi di elevata competenza specialistica ad esperti esterni, anche dipendenti dell'ARPAV.
3. I compensi dei componenti esperti nominati ai sensi del comma 1 sono compresi nella quota di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 10.

Art. 10

(Compensi)

1. I componenti esperti della Commissione, hanno diritto a percepire:
 - a. un compenso lordo annuo, correlato al numero delle istruttorie eseguite, nella misura del 50% degli importi introitati dalla Provincia per i diritti di istruttoria, al netto dei costi eventualmente sostenuti per gli esperti di cui all'art. 9 comma 1 e all'art. 3 comma 4; per ogni istruttoria, tale somma sarà suddivisa tra i componenti della sottocommissione, attribuendo l'80% della somma, equamente suddivisa tra i componenti della sottocommissione, comprensivo del compenso riconosciuto agli esperti eventualmente chiamati a partecipare alla sottocommissione e il restante 20% al referente di progetto, in aggiunta al compenso di cui al successivo punto.
 - b. un gettone di presenza di euro 77,47 per la partecipazione ad ogni seduta della Commissione.
2. Per missioni al di fuori del territorio provinciale, ai componenti esperti spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio documentate, a condizione che le missioni siano state preventivamente autorizzate dal Presidente della Commissione.
3. La liquidazione del compenso e dei rimborsi delle spese di viaggio è effettuata dal Dirigente del servizio entro il mese di febbraio successivo all'anno di attività, sulla base di una relazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio che documenta, fra l'altro, l'attività svolta e gli importi riscossi dalla Provincia.

Art. 11

(Costi relativi all'esame dei progetti)

1. I criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura VIA, sono fissati dalla delibera della Giunta regionale, n° 1843, del 19 luglio 2005, ad oggetto "*Rideterminazione dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale. Revoca della DGR n. 2546 del 6 agosto 2004. Artt. 4, 7, 8 e 22 della L.R. 10/99*", come eventualmente rideterminati con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 12
(Norme deontologiche)

1. I componenti della commissione non possono intervenire attivamente alla presentazione al pubblico di cui all'art. 15 della L.R. n. 10/99 e non possono svolgere consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti in relazione ai progetti sottoposti all'esame della Commissione.
2. I componenti della Commissione non possono chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti, ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dell'ufficio provinciale VIA.
3. I componenti della Commissione si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale. Nello svolgimento delle attività presso la Commissione VIA si assumono la responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.

Art. 13
(Rapporti con lo "Sportello Unico" dei Comuni)

1. Per i progetti di impianti produttivi, assoggettati oltre che alla procedura di V.I.A. provinciale anche alle misure di semplificazione introdotte dal DPR 447/98, la Commissione è tenuta ad adottare tempi e procedure compatibili con le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive.

IL PRESIDENTE
Francesca Zaccariotto